

## LEGGE TAVOLARE

### Legge sui Libri Fondiari

#### Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione I - Delle iscrizioni in generale

#### **Art. 27 (Documenti)**

I documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscano l'attendibilità [cfr. [53](#) l.n.]. Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu formato [[32](#), [52](#) L.T.].